

37/08: precisazioni ministeriali sul transitorio



Fase transitoria

L'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

La norma impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, laddove non risultante dall'iscrizione.

Requisiti tecnico-professionali

Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali sono stati resi maggiormente selettivi (articolo 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.

Il Decreto ha inoltre previsto che la funzione di responsabile tecnico, cioè della persona in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che questa qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (articolo 3, commi 1 e 2).

Questa norma è già in vigore, ma deve essere applicata secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese.

Regola dell'arte

La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (articolo 6).

Rifacimento parziale

Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (articolo 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto."

La nota è chiara nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.

Impianti non connessi a reti di distribuzione

Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il Regolamento (articolo 1, comma 1 - secondo periodo e articolo 2, comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura, cioè dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche

mediante comodato, presso l'utente.

Dichiarazione di rispondenza

Relativamente la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

Laurea magistrale e diploma triennale

L'articolo 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve).

Obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale

L'articolo 11 del Regolamento prevede l'obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale dell'edilizia in due precise circostanze: l'installazione di nuovi impianti e il rifacimento di impianti esistenti, cioè la trasformazione dell'impianto.

Lo stesso articolo 11 deve essere coordinato con le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01), relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA-edilizia, che prevedono che il progetto degli impianti da realizzare sia presentato contestualmente al progetto edilizio.

Impianti telefonici collegati alla rete pubblica

Infine, quanto alla previsione che "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" (articolo 2, comma 1, lettera f), la disposizione risulta essere solo ricognitiva della "normativa specifica vigente", non estendendo in nessun senso i precedenti regimi autorizzatori, se ancora esistenti, ad impianti diversi.

fonte: ministero dello sviluppo economico